I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 479/86 DEL CONSIGLIO

**del 25 febbraio 1986**

**che determina i casi eccezionali di autorizzazione del taglio di vini da tavola rossi spagnoli con i vini rossi di altri stati membri, provenienti da talune varietà e regioni della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'atto di adesione, durante il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989, è vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare; che è pertanto opportuno determinare questi casi;

considerando che taluni vini rossi provenienti da talune regioni settentrionali della Comunità e da certe varietà sono caratterizzati da un colore debole, segnatamente quando sono ottenuti da uve raccolte in un'annata caratterizzata da insufficiente insolazione; che la debolezza di colore dei suddetti vini rossi può essere corretta mediante taglio con vini di un colore rosso molto scuro; che è pertanto opportuno autorizzare il taglio dei vini rossi da tavola spagnoli rispondenti a caratteristiche strettamente regolamentate con taluni vini rossi di altri stati membri;

considerando che a norma dell'articolo 394, paragrafo 1, dell'atto l'applicazione della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli è differita fino al 1° marzo 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fino al 31 dicembre 1989, qualora lo richiedano le condizioni climatiche ed in particolare l'insufficiente insolazione, si può decidere che i vini rossi provenienti dalla zona viticola A o dalla parte tedesca della zona viticola B e da varietà di viti da determinarsi possano essere tagliati con vini rossi da tavola spagnoli.

2. La percentuale dei vini rossi da tavola spagnoli ammessa al taglio non può eccedere il 5 % del volume elaborato dei vini rossi delle zone viticole di cui al paragrafo 1.

3. I vini rossi da tavola spagnoli sono ammessi al taglio di cui al paragrafo 1 solamente se rispondono alle seguenti caratteristiche:

— titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol, e

— tenore di estratto secco esente da zucchero non inferiore a 28 g per litro e non superiore a 35 g per litro.

4. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2].

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 7.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.